

SCHEMA SINTETICO DELLE NUOVE REGOLE IVA SUI SERVIZI IN AMBITO COMUNITARIO ED EXTRA COMUNITARIO

Premessa

Dal 1° gennaio 2010 sono in vigore le nuove disposizioni in materia di territorialità iva delle prestazioni di servizi introdotte dalla Direttiva Comunitaria n. 08/2008.

Il Legislatore italiano, per completare l'opera di recepimento della Direttiva, deve procedere a pubblicare in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo di recepimento e, nonostante tale decreto sia già stato approvato, non risulta attualmente pubblicato.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata ufficialmente sull'argomento con la circolare n. 58/2009 con la quale ha precisato la decorrenza delle nuove disposizioni e fornito importanti indicazioni sui contenuti della nuova normativa in attesa dell'ufficializzazione del provvedimento definitivo.

La sintesi delle nuove regole

La circolare n. 58/2009 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato quali sono gli ambiti interessati dalle novità in ambito Iva che la direttiva comunitaria citata ha portato. Nella tabella che segue sono schematicamente riassunte le novità.

I servizi resi a soggetti passivi (B2B) sono ora tassabili non più nel Paese di stabilimento del prestatore bensì nel Paese di stabilimento del cliente
I servizi resi a privati (B2C) sono sempre tassabili nel Paese di stabilimento del prestatore
Conferma di talune deroghe relativamente all'applicazione del medesimo regime sia per le imprese che per i privati per i seguenti servizi: <ul style="list-style-type: none"> - prestazioni di servizi relativi agli immobili; - prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi ricreativi e simili; - trasporto passeggeri.
Istituzione di talune deroghe, valevoli sia per le imprese che per i privati, con riferimento: <ul style="list-style-type: none"> - alle prestazioni di catering; - alla locazione a breve termine di mezzi di trasporto.
Conferma di talune deroghe relativamente ai i privati consumatori per i seguenti servizi: <ul style="list-style-type: none"> - intermediazione; - trasporto di beni; - beni mobili materiali; - telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi resi tramite mezzi elettronici.
Istituzione di una nuova regola per la locazione a lungo termine di mezzi di trasporto nei confronti di privati consumatori
Sono considerati soggetti passivi Iva: <ul style="list-style-type: none"> - gli enti non commerciali anche quando agiscono nell'ambito dell'attività istituzionale; - gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale. Questi enti non esercitano comunque il diritto alla detrazione dell'imposta
Generalizzazione del principio per il quale committente nazionale soggetto passivo Iva provvede agli obblighi contabili e di assolvimento dell'imposta per le prestazioni di servizio a lui rese da un soggetto passivo non stabilito in Italia ma ivi rilevanti

Diverse fattispecie, soprattutto quelle relative ai rapporti B2B, hanno variato il loro trattamento rispetto a quello in vigore fino al 31.12.2009.

Le regole per le prestazioni rese a soggetti passivi Iva italiani (B2B)

La nuova regola di imponibilità ai fini Iva prevede che le prestazioni di servizi generiche siano imponibili in Italia se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (criterio del luogo del committente). L'Agenzia delle Entrate elenca quali sono le prestazioni che se rese a soggetti passivi devono ritenersi territorialmente rilevanti in Italia ai fini Iva.

Prestazioni imponibili Iva in Italia se rese a committenti nazionali soggetti passivi (B2B)
<ul style="list-style-type: none"> - i servizi già definiti come generici, ivi compresi quelli complessi e indifferenziati, non individuati (a tutto il 2009) in altre categorie; - le prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari e quelli internazionali; - le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (carico, scarico e trasbordo)

merci);

- le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall'uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di prestazione resa in altro Stato comunitario;
- le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite;
- le locazioni a "lungo termine" di mezzi di trasporto;
- le seguenti prestazioni di servizi, già disciplinate dall'art.7, co.4, lett.d) del DPR n.633/72, indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate:
 - prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
 - prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali *redevances*, *royalties*, diritti di autore, e simili;
 - prestazioni pubblicitarie;
 - prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale;
 - prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili;
 - prestazioni di interpreti e traduttori;
 - prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione;
 - prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici;
 - prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative;
 - prestazioni relative a prestiti di personale;
 - concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati;
 - cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.

Se queste prestazioni sono, invece, rese a soggetti passivi Iva residenti in altri Stati comunitari o extracomunitari, il soggetto Iva nazionale deve fatturare la prestazione fuori campo Iva.

L'approfondimento completo è stato pubblicato nella circolare settimanale di Misterfisco.it acquistabile in abbonamento <http://www.misterfisco.it/circolare-informativa-fiscale.asp> .

E' possibile richiedere una consulenza in merito all'indirizzo: consulenzafiscale@misterfisco.it

Articolo pubblicato in data 12 febbraio 2010